PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 17

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno. La tariffa del servizio fognature e' elevata ad un massimo di 100 lire.

Versione in vigore dal 19 agosto 1986, non più in vigore dal 29 novembre 1988 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Titolo	II — Disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-318-1986/art-17-canone-per-la-raccolta-e-la-depurazione-delle-acque/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it